



Comune di Dormelletto

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 28/09/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2017.

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Vedovato Lorena - Sindaco	Sì
2. Friddi Pietro - Vice Sindaco	Sì
3. Bini Piera - Consigliere	Sì
4. Vezzù Luca Alessandro - Consigliere	Sì
5. Carella Stefano - Consigliere	Sì
6. Franzetti Marita - Consigliere	Sì
7. Quartieri Stefania Rita - Consigliere	Sì
8. Zacchia Daniele - Consigliere	Sì
9. Sacchi Angelo - Consigliere	Sì
10. Bertoli Mariangela Barbara - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

Assiste alla adunanza il Segretario comunale BOGGI dott. Giovanni il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Vedovato Lorena, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. che recita:

- "1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
 - a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
 - b) *la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
4. *Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."*

VISTO l'art. 233 bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che recita:

- "1. *Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
2. *Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

VISTO l'art. 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che recita:

"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

VISTO l'art. 147 quater, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che recita:

- "4. *I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
5. *Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati."*

VISTO l'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 il quale prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento

ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016.

CONSIDERATO che il Comune di Dormelletto non è ente sperimentatore del nuovo ordinamento contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 21 dicembre 2015 con la quale veniva rinviato all'esercizio finanziario 2017 l'adozione del bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 20.12.2017 ad oggetto: "Individuazione dei componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del comune di Dormelletto" e del perimetro di consolidamento".

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 30 luglio 2018 ad oggetto: "Individuazione dei componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del comune di Dormelletto" e del perimetro di consolidamento. Aggiornamento".

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28 aprile 2018 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico del Comune;

VISTI i bilanci dell'esercizio 2017 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

VISTO l'allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

VISTO l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017 (primo anno di adozione del bilancio consolidato), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 19 settembre 2018.

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco VEDOVATO che ricostruisce gli adempimenti di legge in materia di bilancio consolidato con le società partecipate di questo Comune;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

VISTO il regolamento di contabilità comunale

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal revisore del conto, dottoressa Paola Massari.

Con la seguente votazione, espressa in forma palese nei modi di legge:

presenti	n. 10
astenuti	n. 0
votanti	n. 10
favorevoli	n. 10
contrari	n. 0

D E L I B E R A

1. per le motivazioni in premessa specificate, di approvare il bilancio consolidato per l'esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

2. di dichiarare, con la seguente separata votazione:

presenti	n. 10
astenuti	n. 0
votanti	n. 10
favorevoli	n. 10
contrari	n. 0

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Vedovato Lorena

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
BOGGI dott. Giovanni